

CONVENZIONE PER LA GESTIONE

IN FORMA ASSOCIATA

DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'anno duemilasei, il giorno ...del mese di febbraio

sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni di seguito elencati in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari:

- COMUNE DI, deliberazione consiliare n..... delDott. - sindaco, assessore.....;
- COMUNE DI, deliberazione consiliare n..... delDott. - sindaco, assessore.....;

;

PREMESSO

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- che l'articolo 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59". Tale Regolamento è stato modificato con D.P.R. del 7.12.2000 n.440.
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le Attività Produttive, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di

Deliberazione n.del

Comune di

Deliberazione n.del

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.leg.18/8/2000 n.267, ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive.

Art. 2 - Finalità

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 4 - Durata

- 1 La durata della convenzione è stabilita in anni 1 (uno), decorrenti dalla data di stipula del presente atto
- 2 La convenzione si intende automaticamente rinnovata per un ulteriore anno qualora non pervenga entro tre mesi dalla scadenza decisione contraria da parte della Consulta dei Sindaci.
- 3 In caso di mancata adesione al rinnovo da parte di alcuni Comuni resta sin d'ora convenuto che rimangono assegnate allo Sportello Unico Associato tutte le dotazioni materiali ed immateriali presenti nello stesso alla scadenza della convenzione anche se corrisposte pro quota dalle singole amministrazioni comunali che non intendono rinnovare la stessa. Rimangono invece all'amministrazione comunale rinunciataria le strutture in dotazione al rispettivo Recapito di Sportello Unico Associato che viene a cessare.
- 4 Nel caso che la convenzione venga invece a cessare su decisione della Consulta dei Sindaci ovvero per rinuncia di tutti i partecipanti verrà provveduto alla equa assegnazione di tutti i beni materiali tenuto conto del valore di mercato alla data della cessazione e in proporzione con gli apporti pro

quota intervenuti da parte delle singole amministrazioni. La eventuale differenza non rappresentabile da beni materiali comporterà il riconoscimento economico tra le parti.

Art. 5 - Funzioni

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:
 - a) Amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
 - b) Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
 - c) Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

1. La struttura unica per la gestione associata presso il Comune di....., ente capofila, esercita tutte le funzioni di competenza dello Sportello Unico ("amministrative", "informative", "promozionali").
2. Le funzioni "Informative e Promozionali" sono esercitate dallo Sportello Unico dell'Ente Capofila, anche con la collaborazione degli sportelli unici degli Enti Associati.
3. Le funzioni saranno svolte con la metodologia individuata nell'allegato Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico in forma associata.
4. Alla direzione dello Sportello Unico associato è preposto un Dirigente/Funziionario. Ciascun ente associato individua un "Referente" con funzioni di Responsabile dei rapporti con lo Sportello Unico associato.
5. Il Dirigente/Funziionario responsabile dello Sportello Unico Associato, può convocare i "Referenti" dei Comuni, a scopo consultivo e/o propositivo in ordine alle problematiche concernenti la gestione della struttura.

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati che ha competenza in materia di:
 - a) definizione degli indirizzi programmatici;
 - b) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
 - c) definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti;
 - d) accoglimento delle richieste di adesione da parte di altri Comuni alla presente convenzione;
 - e) presa d'atto dell'eventuale organizzazione, da parte di taluno dei Comuni associati, di un servizio di "prima accoglienza" per le imprese, compatibile con la struttura dello Sportello Unico gestito in forma associata;
 - f) criteri per il riparto dei costi ;
 - g) istituzione e determinazione dei diritti di istruttoria.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal sindaco dell'ente Capofila, o di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco di altro Comune aderente. Per la validità della seduta

è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

3. Assiste alla Conferenza, con funzione di verbalizzante, il Segretario del Comune capofila o funzionario da questi delegato.
4. Alla conferenza possono partecipare senza diritto di voto, i Segretari Comunali il Responsabile ed i Referenti dello Sportello Unico.

Art. 8 - Impegni degli enti associati

1. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dello Sportello Unico adottando, se necessario, misure organizzative necessarie allo snellimento delle attività istruttorie al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini del Regolamento di cui al DPR 447/98.
2. Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 9 - Reciproci obblighi e garanzie

1. L'Ufficio preposto alla gestione della struttura e dello sportello unico per le attività produttive, del Comune di(Ente capofila), si impegna a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste di carattere amministrativo, espresse da parte di ciascun Comune convenzionato.
2. I Comuni convenzionati, entro giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di avvenuta stipulazione della presente convenzione, provvedono a consegnare al Comune di(Ente capofila) tutta la documentazione occorrente, ed in particolare le copie conformi dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, comprensivi delle relative cartografie e norme tecniche di attuazione, nonché comunicare i nominativi del Referente e dei Responsabili dei Servizi interessati all'attività dello Sportello Unico.

Art.10 - Riparto dei costi

Tutte le spese di attivazione e di gestione del S.U.A.P. saranno ripartite in base a criteri da stabilirsi in sede di Conferenza dei Sindaci, tenendo conto del numero degli abitanti e di altri indicatori.

Le quote relative sono corrisposte all'Ente capofila in due rate, di cui la prima a titolo di acconto entro il 31 luglio dell'anno in corso e la seconda a saldo entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale

Art. 12 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r. da trasmettere almeno tre mesi prima del termine della scadenza della convenzione.

Art. 13 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Letto, approvato e sottoscritto.